

REGOLAMENTO (CE) N. 1391/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1994

recante ottava modifica del regolamento (CE) n. 3337/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio, con il regolamento (CE) n. 3337/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/94⁽⁴⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato in tale Stato membro;

considerando che, dato il periodo di applicazione delle limitazioni alla libera circolazione, il numero di suini vivi, suinetti e giovani suinetti, fissato all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3337/93, che possono essere acquistati dall'organismo di intervento belga, è stato raggiunto; che, poiché le limitazioni alla libera circolazione restano in vigore, è necessario aumentare il numero di capi ammissibili a partire dal 6 giugno 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3337/93 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

4. In caso di raggiungimento del numero di suini vivi figurante ai paragrafi 2 e 3, possono essere acquistati, alle condizioni previste dal paragrafo 2, ulteriori 79 380 suini vivi e, alle condizioni di cui al paragrafo 3, ulteriori 34 020 suini vivi.

5. In caso di raggiungimento del numero di suinetti e giovani suinetti indicato ai paragrafi 2 e 3, possono essere acquistati alle condizioni previste al paragrafo 2 ulteriori 46 200 suinetti e giovani suinetti e, alle condizioni di cui al paragrafo 3, ulteriori 19 800 suinetti e giovani suinetti.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 6 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 40.